



CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Determinazione dei costi rilevanti ai fini dell'iper ammortamento

Versamento dell'acconto Iva per i soggetti in regime di scissione dei pagamenti

Applicabilità della tassazione separata in relazione ai premi di risultato

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Requisiti per la non imponibilità delle cessioni all'esportazione

Detraibilità dell'Iva nel caso in cui sia stata omessa la dichiarazione

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Deducibilità dei costi sostenuti da imprese residenti in Italia nei confronti di fornitori svizzeri

Determinazione dei costi rilevanti ai fini dell'iper ammortamento

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 15 dicembre 2017, n.152/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla determinazione dei costi rilevanti ai fini dell'agevolazione di cui all'art.1, commi 9, 10 e 11, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. iper ammortamento). In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- ai fini della quantificazione del costo soggetto alla disciplina dell'iper ammortamento, rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione di cui all'art.110 del Tuir, e che per la concreta individuazione dei predetti oneri occorre far riferimento, in via generale, ai contenuti del Principio Contabile Nazionale OIC 16, indipendentemente dai principi adottati dall'impresa. Nello specifico per gli impianti e i macchinari saranno rilevanti (i) i costi di progettazione (ii) i trasporti (iii) i dazi su importazione (iv) i costi di installazione (v) i costi ed onorari di perizie e collaudi (vi) i costi di montaggio e posa in opera e (vii) i costi di messa a punto;
- il costo della perizia giurata o dell'attestazione di conformità non assume rilevanza ai fini dell'agevolazione in questione, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione in bilancio, trattandosi di un onere il cui sostenimento è richiesto esclusivamente ai fini dell'ottenimento del beneficio fiscale;
- sono agevolabili, nel limite del 5% del costo bene principale rilevante ai fini dell'iper ammortamento, gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per il funzionamento del cespite agevolato, o che ne costituiscono la "normale dotazione".

[torna su](#)

Versamento dell'acconto Iva per i soggetti in regime di scissione dei pagamenti

Agenzia delle entrate – Circolare del 15 dicembre 2017, n.28/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di assolvimento dell'acconto Iva, di cui all'art.6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.405, per i soggetti riconducibili all'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art.17-ter del Decreto Iva. L'Amministrazione finanziaria, in particolare, ha chiarito che, i soggetti di cui all'art.5, comma 1 del dm 23 gennaio 2015, e nello specifico, (i) le Pubbliche Amministrazioni e (ii) le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, soggette, ai fini Iva, al regime dello *split payment*, che nell'anno 2016 non hanno effettuato versamenti per via di un'eccedenza detraibile, nel calcolare l'acconto Iva per l'anno 2017 potranno tenere conto dell'eccedenza a credito relativa rispettivamente al mese di dicembre 2016 o al quarto trimestre 2016 (risultante dalla dichiarazione annuale Iva per il 2016), a seconda che si tratti, rispettivamente, di contribuenti mensili o trimestrali.

[torna su](#)

Applicabilità della tassazione separata in relazione ai premi di risultato

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 13 dicembre 2017, n.151/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità della tassazione separata di cui all'art.51, comma 1 del Tuir e all'art.17, comma 1, lett-b) del Tuir, nel caso in cui siano erogate ai dipendenti, somme a titolo di retribuzione di risultato, decorso l'ordinario periodo fisiologico annuale. In particolare l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che,

- non si giustifica l'applicazione della tassazione separata qualora le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d'imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante, come nel caso di un'amministrazione che, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione;
- per contro, qualora nel medesimo periodo d'imposta siano erogati eccezionalmente emolumenti arretrati relativi a più anni, in quanto, ad esempio, la semplificazione delle procedure ha comportato una accelerazione dei pagamenti, si può assumere che il maggior ritardo nella erogazione delle somme relative agli anni più risalenti sia dovuto a cause non fisiologiche, tali da giustificare l'assoggettamento delle stesse alla tassazione separata.

[torna su](#)

Requisiti per la non imponibilità delle cessioni all'esportazione

Corte di Cassazione – Ordinanza del 30 novembre 2017, n.28709

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai requisiti necessari perché si configuri una cessione all'esportazione non imponibile ai fini Iva, ai sensi dell'art.8 del Decreto Iva. In particolare, secondo la Corte, devono necessariamente sussistere due requisiti, quali (i) il trasporto o la spedizione dei beni fuori dal territorio dell'unione Europea, comprovati da apposita documentazione doganale e (ii) la cessione dei beni, che ai sensi dell'art.2 del Decreto Iva, si realizza mediante atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà ovvero la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale sui beni medesimi.

[torna su](#)

Detraibilità dell'Iva nel caso in cui sia stata omessa la dichiarazione

Corte di Cassazione – Ordinanza del 30 novembre 2017, n.28691

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del Contribuente, di portare in detrazione l'Iva nel caso in cui sia stata omessa la dichiarazione annuale ma l'eccedenza risulti dalle liquidazioni periodiche. In particolare, secondo la Corte, al fine di usufruire della detrazione d'imposta, il contribuente deve essere in grado di provare, anche esibendo i registri Iva e le relative liquidazioni, le fatture e ogni altra documentazione ritenuta utile, i requisiti sostanziali, ossia (i) che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, parimenti debitore dell'Iva agli stessi attinente, e (ii) che i beni siano effettivamente utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili.

[torna su](#)

Deducibilità dei costi sostenuti da imprese residenti in Italia nei confronti di fornitori svizzeri

Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 4 settembre 2017, n.3497/15/2017

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha fornito alcuni chiarimenti in materia di deducibilità dei costi sostenuti da contribuenti residenti in Italia nei confronti di fornitori svizzeri. Secondo la Commissione, dal punto di vista sostanziale, il fornitore svizzero, assoggettato alle imposte cantonali e municipali, non va equiparato agli operatori economici appartenenti alla *black list* di cui all'art.3 del dm 23 gennaio 2002, e pertanto la società italiana che acquista beni e servizi da tale fornitore può portare in deduzione i relativi costi se dimostra, tramite apposite certificazioni rilasciate dalla autorità elvetiche che il fornitore è soggetto alle suddette imposte. Inoltre, aggiunge la Commissione dal punto di vista procedurale, le certificazioni elvetiche, atte ad attestare che le società svizzere sono soggette alle imposte cantonali e municipali, possono essere prodotte in giudizio, nel caso in cui al momento della richiesta il contribuente non ne era in possesso.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it